

STATUTO
Terre dell'Ufita
Unione fra i Comuni di
Bonito - Flumeri -
Frigento – Gesualdo – Grottaminarda
Melito Irpino e Sturno

approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni di:
Bonito con deliberazione n. 15 del 04 agosto 2011
Flumeri con deliberazione n. 17 del 07 luglio 2011
Frigento con deliberazione n. 33 del 23 giugno 2011
Gesualdo con deliberazione n. 28 del 30 settembre 2011
Grottaminarda con deliberazione n. 13 del 22 giugno 2011
Melito Irpino con deliberazione n. 16 del 18 luglio 2011
Sturno con deliberazione n. 7 del 29 giugno 2011

Approvato con Atto Consiliare n. 5 del 27.04.2015

Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 9 settembre 2024

TITOLO I FINALITÀ E ISTITUZIONE

Art. 1

Finalità

1. L'Unione concorre con i Comuni che la costituiscono alla soddisfazione dei bisogni ed al progresso del benessere economico, sociale e culturale della comunità locale di riferimento.
2. L'Unione realizza, per le materie di propria competenza, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni che la costituiscono, con il fine di perseguire, nel rispetto delle specificità dei singoli territori, il miglioramento e lo sviluppo dell'adeguatezza e dell'efficienza delle risposte e dei servizi resi alla propria comunità.
3. L'Unione favorisce il consolidamento dei rapporti di collaborazione fra i Comuni che la costituiscono, le istituzioni pubbliche, le scuole e tutti gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione delle risposte ai bisogni della propria comunità di riferimento, contribuendo così al processo di ammodernamento e sviluppo dell'amministrazione pubblica.

Art. 2

Oggetto dell'Unione

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 è costituita fra i Comuni di Bonito, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino e Sturno l'Unione delle Terre dell'Ufita nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento degli Enti locali e dalle leggi vigenti in materia.
2. L'Unione è un Ente Locale dotato di autonomia statutaria e regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e delle norme Europee, Statali e Regionali.
3. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
4. L'Unione ha sede nel Comune di Grottaminarda.
5. L'ambito territoriale e la comunità di riferimento dell'Unione coincidono con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. Gli organi collegiali dell'Unione si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi Presidenti, in luoghi diversi purché ricompresi nell'ambito del territorio che delimita l'Unione.
7. L'Unione si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome di **"Terre dell'Ufita"** e con lo stemma dell'Ente composto da uno scudo di colore giallo oro attraversato da una fascia rossa sfumata sulla quale è impresso il nome dell'Unione. Al centro dello stemma è riportata l'immagine delle colline e del fiume Ufita. Lo scudo è circondato, altresì, dai sette stemmi dei Comuni facenti parte dell'Unione. La parte basamentale dello stemma è adornata con due rami con foglie gialle.
8. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.
9. L'uso dello stemma e del gonfalone è autorizzato con provvedimento del Presidente dell'Unione.
10. Lo scioglimento dell'Unione è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale.
11. A seguito della deliberazione di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 3

Adesione e Recesso

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali Enti. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto dell'Unione con le modalità stabilite dall'Ordinamento degli Enti locali.
2. Ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

3. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di evidenziare la possibilità di recesso di uno o più Comuni che la costituiscono o di scioglimento della forma associata.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione perde qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione. Il personale distaccato o comandato rientra, con provvedimento dell'Ente di provenienza, nella disponibilità di detto Ente. L'Unione può stipulare accordi con l'Ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale trasferito.

Art. 4

Rapporti con i Comuni partecipanti

1. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni partecipanti in merito alle proprie politiche, indirizzi ed azioni. Vengono trasmesse a ciascun Comune facente parte dell'Unione copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione, l'elenco delle deliberazioni adottate.
2. L'Unione trasmette ai Comuni partecipanti copia della proposta annuale del bilancio di previsione almeno 20 (venti) giorni prima della loro approvazione.
3. I Consiglieri dei Comuni partecipanti non eletti nel Consiglio dell'Unione hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione stessa tutte le notizie, le informazioni e la documentazione degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 5

Statuto e Regolamenti

1. Lo Statuto dell'Unione, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dagli Statuti dei Comuni che la costituiscono, determina i principi, i valori e gli indirizzi fondamentali a cui devono riferirsi e conformarsi tutte le azioni, i comportamenti e gli atti sotto ordinati.
2. Lo Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le modalità previste dall'Ordinamento degli Enti locali. È pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio da parte del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione.
3. Le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione.
4. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 6

Materie e Funzioni dell'Unione

1. I Comuni possono conferire all'Unione le materie di propria competenza, le materie ad essi delegate, nonché la gestione di servizi pubblici. Le materie che possono essere conferite all'Unione appartengono alle seguenti Aree:
 - a) **“Servizi alla Persona e alla Comunità”** di cui fanno parte le materie inerenti il sistema socio sanitario, scolastico e di promozione organizzazione e gestione della cultura, delle politiche giovanili e dello sport di competenza dei Comuni.
 - b) **“Servizi di Polizia Amministrativa Locale”** fermo restando le funzioni ed i compiti dello stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza.
 - c) **“Sviluppo economico ed attività Produttive”** che comprende le materie attinenti la regolazione, organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali e la promozione delle attività produttive, agricole, commerciali e turistiche, nonché tutte le azioni di programmazione, coordinamento al loro sostegno e quelle di regolazione previste dalle norme.
 - d) **“Territorio ambiente ed Infrastrutture”** che comprende le materie attinenti la pianificazione territoriale e ambientale, la vigilanza ed il controllo sulle attività di rilievo urbanistico ed ambientale, la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche ed infrastrutture, la gestione, la cura del patrimonio pubblico locale, la gestione del catasto dei terreni ed edilizio urbano.

- e) **“Tributi”** che comprende tutte le attività di regolazione e gestione dei tributi locali.
- f) **“Servizi generali di supporto”** che comprende le materie attinenti la gestione amministrativa, economale, contabile, finanziaria e di bilancio, l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione del personale, la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e telematici, il controllo gestionale, la comunicazione, informazione e relazioni con il pubblico.
- g) **“I servizi Demografici e la Statistica”**.
- h) **“La promozione delle Pari opportunità”**.
- i) **“Valorizzazione e promozione del territorio”** come reale occasione di sviluppo nell'attuale società scolastica.
2. L'Unione per le materie ad esse conferite dai Comuni partecipanti esercita le funzioni:
- di analisi dei bisogni della comunità di riferimento;
 - di definizione delle politiche, degli indirizzi e delle regolamentazioni delle azioni di risposta ai bisogni della comunità;
 - di pianificazione, programmazione delle azioni e degli interventi;
 - di organizzazione e gestione delle attività, dell'erogazione dei servizi e dell'impiego efficiente delle risorse;
 - di controllo interno;
 - di gestione finanziaria e contabile;
 - di vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti e delle norme e dei contratti da parte dei destinatari.
3. I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi distrettuali, provinciali, regionali e statali, nonché presso altri soggetti, sedi di confronto, concertazione e conferenze.
- 3 bis. Le seguenti attività possono essere svolte dall'Unione con le seguenti modalità:
- le funzioni di responsabile anticorruzione, che può essere svolta da un funzionario nominato dal Presidente dell'Unione tra i funzionari dell'Unione e dei comuni che la compongono;
 - le funzioni di responsabile per la trasparenza, che può essere svolta da un funzionario nominato dal Presidente dell'Unione tra i funzionari dell'Unione e dei comuni che la compongono;
 - le funzioni dell'organo di revisione, svolte da un unico revisore;
 - le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione, che possono essere attribuite dal Presidente dell'Unione, sulla base di apposito atto monocratico.
4. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni, materie e servizi che non rientrano fra quelle sopra indicate, costituisce integrazione del presente Statuto ed è adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
5. L'Unione può assumere, attraverso convenzioni stipulate secondo quanto previsto in merito dall'Ordinamento degli Enti locali, le funzioni per la gestione in forma associata di servizi da altri Comuni non facenti parte della stessa o di altre Unioni, purché tali servizi attengano alle materie ed ai servizi già trasferiti dai Comuni che vi aderiscono.
6. L'Unione può chiedere finanziamenti agli Enti sovra comunali quali Provincia, Regione, Stato, Unione Europea.

Art. 7

Modalità di trasferimento delle funzioni all'Unione

1. Il trasferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 6, avviene con l'approvazione di conformi deliberazioni da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e, infine, con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le funzioni trasferite.
2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano le relative convenzioni, che devono prevedere:
- il contenuto della funzione o del servizio trasferito anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese;
 - le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - le condizioni nella successione della gestione del servizio;

- la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni
- le modalità di recesso in conformità alla legge nazionale e regionale e del presente Statuto.

3. A seguito del trasferimento delle funzioni, l'Unione subentra ai Comuni nei relativi rapporti giuridici in essere con soggetti terzi; diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi gestiti, compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente; assume in via generale le relative competenze, politiche e gestionali, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli organi di governo dei Comuni.

4. La revoca all'Unione di materie e servizi già trasferiti è deliberata dai Consigli Comunali interessati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e ha effetto decorsi sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione adottata. Con lo stesso atto i Comuni interessati provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

TITOLO II PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI

Art. 8

Partecipazione

1. L'Unione per le materie di competenza promuove, sviluppa ed organizza un sistema di relazioni con i Comuni che la costituiscono, con tutte le componenti, i soggetti e gli utenti, singoli o organizzati presenti nella propria comunità di riferimento tale da garantire la costante ed aggiornata rilevazione delle caratteristiche e della dimensione dei bisogni e delle corrispondenti risposte attese.
2. L'Unione, attraverso i propri organi di Governo, individua le politiche e gli indirizzi in merito alle risposte da adottare anche con il coinvolgimento di soggetti terzi presenti nel tessuto economico sociale di riferimento.
3. Il sistema delle relazioni fra Unione e società è organizzato affinché le politiche e gli indirizzi individuati, prima di essere assunti, siano oggetto del confronto con gli interessati, gli utenti, le formazioni sociali, le associazioni e con tutti i soggetti titolari di interessi collettivi, che concorrono così alla determinazione delle risposte dell'Unione alle esigenze della propria comunità.
4. L'Unione promuove, valorizza e favorisce la partecipazione alla vita pubblica locale delle libere associazioni senza finalità di lucro e degli altri soggetti che concorrono e contribuiscono con le loro finalità sociali, allo sviluppo dei servizi alla persona nonché alla valorizzazione e alla tutela dell'ambiente e del territorio.
5. L'Unione predispone sistemi di rendicontazione e garantisce il diritto di informazione e di accesso agli atti, ai componenti, ai soggetti, agli utenti e ai cittadini della società con il fine di rendere trasparente e verificabile alla propria comunità di riferimento, i risultati e l'adeguatezza della propria azione amministrativa rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi definiti.
6. Il sistema delle relazioni del confronto e della partecipazione alle scelte e quello relativo alla rendicontazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti della comunità di riferimento, è attuato con quanto previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti e dagli atti degli organi di Governo dell'Unione.

Art. 9

Orientamento al servizio

1. Il sistema di governo e quello di gestione dell'Unione operano e si organizzano privilegiando l'obiettivo di servizio nei confronti della propria comunità.
2. L'Unione insieme ai Comuni che la costituiscono concorre ed è tramite per realizzare la leale collaborazione fra tutte le istituzioni pubbliche e per configurare così la loro articolata composizione prevista dalla costituzione come un'unica risorsa al servizio della propria comunità di riferimento.
3. L'Unione promuove presso la propria comunità di riferimento il diffondersi di una cultura e di un atteggiamento che privilegia l'interesse del bene comune nel rapporto fra società e Pubblica Amministrazione locale.

Art. 10

Salvaguardia delle specificità territoriali

1. L'Unione, nell'ambito delle materie ad essa conferite, in coerenza con le politiche e gli indirizzi comuni formulati dai propri Organi di Governo, adotta azioni ed organizza risposte adeguate alle specificità dei bisogni espressi da ciascuno dei territori a cui si riferisce.
2. Ogni singolo Comune che partecipa all'Unione può richiedere risposte specifiche per il proprio territorio quando non in contrasto con le politiche e gli indirizzi comuni definiti.
3. Ogni singolo Comune assume a proprio carico gli oneri aggiuntivi derivanti dalle azioni adottate dall'Unione per rispondere ad esigenze specifiche del suo territorio.

Art. 11

Pari opportunità ed imparzialità

1. L'Unione, nelle proprie funzioni di governo e gestione, agisce promuovendo la pari opportunità sociale, economica, culturale e di accesso ai servizi per tutte le componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento indipendentemente dal genere, dalla razza, dall'orientamento sessuale, dalla provenienza, dalla religione, dall'abilità e dalla condizione economica.
2. L'Unione concorre con i Comuni che la costituiscono a promuovere l'integrazione sociale, economica e culturale fra le diverse componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento attraverso la garanzia delle pari opportunità e l'imparzialità della propria azione amministrativa.

Art. 12

Separazione delle funzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione basa il proprio funzionamento e la propria organizzazione sulla separazione fra gli Organi di Governo che esercitano le funzioni di definizione delle politiche e degli indirizzi e gli Organi di Gestione che attuano e organizzano le attività dell'Unione per raggiungere gli obiettivi di servizio e di impiego efficiente delle risorse.
2. La struttura organizzativa dell'Unione si articola affinché si configuri un corretto equilibrio fra risorse disponibili e bisogni da soddisfare, si raggiunga la giusta integrazione fra le attività di indirizzo e di gestione, si garantisca la correttezza e la qualità dell'azione amministrativa e si renda alla comunità di riferimento un efficace ed accessibile sistema di rendicontazione dei risultati perseguiti rispetto a quelli programmati.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 13

Regolamento di partecipazione

1. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa. Garantisce l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'Ente e fornisce un'informazione completa sulla propria attività.
2. I modi della partecipazione e dell'accesso possono essere stabiliti con Regolamento.
3. Il Regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei *referendum* sia consultivi che abrogativi, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 14

Referendum consultivo

1. Il Presidente dell'Unione indice il *referendum* consultivo quando:
 - lo richiedono almeno il 20% (venti per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione purché in ogni Comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del 10% degli aventi diritto per questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio dell'Unione;
 - lo richiede il Consiglio dell'Unione con deliberazione votata da 2/3 dei Consiglieri.
2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a *referendum*:
 - a. lo Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
 - b. il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c. i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;
 - d. i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e. i provvedimenti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;

- f. gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
 - g. gli atti di programmazione e pianificazione generale.
3. Sulla correttezza della raccolta delle firme di cui al comma 1 del presente articolo e sull'ammissibilità del quesito, si pronuncia la Commissione Referendaria composta dai Segretari dei Comuni facenti parte dell'Unione, dal Segretario dell'Unione con funzione di Presidente, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
4. L'esito del *referendum* impegna il Consiglio dell'Unione qualora raggiunga il quorum del 50% +1 degli aventi diritto.
5. Il Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, i periodi e la periodicità ammessa per i *referendum*, le modalità ed i tempi con cui gli Organi di Governo dovranno pronunciarsi a seguito degli esiti referendari.

Art. 15

Iniziativa popolare

- 1. I residenti in uno dei Comuni dell'Unione, anche stranieri, possono proporre agli Organi dell'Unione, nelle forme previste dal Regolamento, istanze e petizioni.
- 2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cento aventi diritto e depositate presso la segreteria dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.
- 3. Con le stesse modalità i soggetti di cui al precedente comma possono presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente dell'Unione uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa e dall'eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno mille aventi diritto.
- 4. Il Consiglio delibera in merito alla proposta entro due mesi dalla data del deposito della stessa.
- 5. Le proposte di cui al presente articolo sono equiparate alle normali proposte di deliberazione ai fini dell'espressione dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 16

Diritto d'informazione e di accesso agli atti ed ai procedimenti

- 1. L'Unione riconosce l'informazione sulla propria attività quale condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione assicura, attraverso idonei strumenti di informazione e comunicazione, la pubblicità su:
 - a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b. i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;
 - c. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - d. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
 - e. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
- 2. L'Unione può disciplinare con apposito Regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi.

TITOLO IV ORGANI DI GOVERNO

Art. 17

Organi di Governo

- 1. Gli organi di Governo dell'Unione sono:
 - il Consiglio
 - il Presidente
 - la Giunta.
- 2. Essi esprimono nel loro complesso, il governo dell'Unione, di cui determinano le politiche amministrative, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

3. I componenti o titolari degli Organi dell'Unione durano in carica fino al rinnovo degli Organi comunali di cui sono membri.
4. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli Organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.
5. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri Organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della normativa vigente.

Art. 18

Il Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da n. 21 membri.
Esso si compone dai componenti eletti separatamente da ciascun Consiglio Comunale tra i Consiglieri dei Comuni che costituiscono l'Unione, secondo il seguente schema:
 - per il Comune di Grottaminarda 3 membri di cui 1 eletto dalle minoranze;
 - per il Comune di Frigento 3 membri di cui 1 eletto dalle minoranze;
 - per il Comune di Gesualdo 3 membri di cui 1 eletto dalle minoranze;
 - per il Comune di Sturno 3 membri di cui 1 eletto dalle minoranze;
 - per il Comune di Flumeri 3 membri di cui 1 eletto dalle minoranze;
 - per il Comune di Bonito 3 membri di cui 1 eletto dalle minoranze;
 - per il Comune di Melito Irpino 3 membri di cui 1 eletto dalle minoranze.
2. Ai lavori del Consiglio dell'Unione possono partecipare, altresì, senza diritto di voto gli Assessori dei Comuni partecipanti.
3. La prima elezione dei Consiglieri dell'Unione avviene entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.
4. L'elezione dei Consiglieri dell'Unione avviene nell'ambito di ciascun Consiglio dei Comuni partecipanti, si effettua a scrutinio segreto con il voto limitato garantendo l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari.
5. A seguito del rinnovo dei Consigli Comunali dei Comuni partecipanti, ciascun Consiglio Comunale elegge i propri componenti nel Consiglio dell'Unione entro trenta giorni dal proprio insediamento.
- 5 *bis*. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma precedente, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i Consiglieri Comunali di maggioranza e i Consiglieri Comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il Consigliere più anziano di età.
- 5 *ter*. Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
6. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere Comunale, decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 18 bis

Durata in carica

1. Il Consiglio esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
2. Nel caso in cui sia necessario sostituire un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale che lo aveva eletto provvede alla sostituzione nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.18.
3. Quando viene rinnovato il Consiglio di uno o più Comuni dell'Unione, la loro rappresentanza rimane in carica fino alla nomina dei successori da parte del Consiglio Comunale neoeletto.
4. Il Consiglio dell'Unione decade quando si svolgono contemporaneamente le elezioni comunali in almeno quattro dei Comuni aderenti all'Unione.

Art. 19

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione relativamente alle materie ed ai servizi conferite dai Comuni. Le competenze del Consiglio dell'Unione sono quelle che la legge attribuisce ai Consigli Comunali in quanto compatibili con il presente Statuto. Esso esercita le proprie

competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi indicati negli atti fondamentali.

2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei suoi componenti ed adotta validamente le proprie deliberazioni con voto favorevole della metà più uno dei presenti.

3. Le competenze del Consiglio non possono essere delegate o adottate in via d'urgenza da altri Organi dell'Unione fatta eccezione per quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio entro sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 20

Presidenza del Consiglio

1. La prima adunanza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione. Il Consiglio, subito dopo avere preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente con votazione palese a maggioranza dei consiglieri che lo compongono. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età dei due in caso di parità. Il criterio del più giovane di età verrà adottato anche nella scelta dei candidati da ammettere al ballottaggio qualora nell'esito del secondo scrutinio due o più candidati interessati avessero ottenuto lo stesso numero di voti.

1 *bis*. L'eletto resta in carica per tutta la durata del Consiglio salvo quanto stabilito dai commi successivi.

1 *ter*. Il Consiglio dell'Unione può, nel rispetto delle forme di cui al comma 1, procedere, su proposta del Presidente dell'Unione, alla revoca del Presidente del Consiglio qualora questi non assicuri la piena funzionalità del consesso.

1 *quater*. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono presentate, per iscritto, al Consiglio stesso. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica quando siano rinnovati almeno quattro dei Consigli dei Comuni partecipanti.

3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, ne dirige i lavori, assicura le prerogative dei Consiglieri e ne garantisce l'esercizio effettivo delle funzioni.

4. In particolare:

- convoca e presiede il Consiglio dell'Unione nei modi e nelle forme previste dal regolamento;
- vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari ove costituite.

5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più giovane di età.

7. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 21

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e hanno diritto di ottenere tutte le informazioni e le notizie necessarie per l'espletamento del proprio mandato e, altresì, di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i Consiglieri dei Comuni.

3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono porre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal Regolamento, possono richiedere la convocazione del Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 21 in merito. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente del Consiglio senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

Art. 22

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio. A tale fine, deve essere formalmente notificata, a cura del Presidente del Consiglio, la causa di decadenza con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Sulle giustificazioni e controdeduzioni presentate si esprime il Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile successiva.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere presentate con le modalità di legge ed assunte subito al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza o le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano anche la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di sessanta giorni al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 23

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento del Consiglio e dalla deliberazione di nomina delle commissioni stesse.
2. Il Consiglio dell'Unione, a maggioranza dei propri membri, istituisce la Commissione di Garanzia e di Controllo presieduta da un consigliere della minoranza o attribuisce la funzione ad una delle commissioni di cui al comma precedente. In quest'ultimo caso, la Commissione che assume anche la funzione di Garanzia e Controllo è comunque presieduta da un Consigliere di minoranza. Alla Commissione di Garanzia e Controllo è principalmente affidato il ruolo di controllo strategico.

Art. 24

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri che lo compongono, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale Regolamento, il Consiglio procede con la stessa maggioranza.
2. Il Regolamento indica, altresì, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di un numero di Consiglieri che rappresenti almeno un terzo dei voti assegnati.

Art. 25

Il Presidente

1. Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità dei voti riportati, viene immediatamente ripetuta la votazione e, in caso di ulteriore parità, viene eletto Presidente il Sindaco più giovane di età.
2. La durata in carica del Presidente è stabilita in due anni e mezzo dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio dell'Unione di nomina.
3. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza da Presidente dell'Unione.
4. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei voti, di una mozione, sottoscritta da un numero di Consiglieri che rappresenti 1/3 del Consiglio dell'Unione, che contenga il nominativo del nuovo Presidente che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.
5. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento, le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 25 bis

Dimissioni e cessazione dalla carica di presidente

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Per la sostituzione provvede il Consiglio tenendo conto di quanto disposto dal precedente art. 25.
3. Identica procedura viene seguita in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente.

Art. 26

Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione. Esso esercita per l'Unione le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti adottati.
2. In Particolare, il Presidente:
 - a. rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
 - b. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti e svolge relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge ai Sindaci che non risultano incompatibili con le Unioni comunali e tutti i compiti attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Unione adottati;
 - c. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e sentita la Giunta, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi, enti, aziende ed istituzioni pubblici e privati;
 - d. nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di Elevata Qualifica e di alta specializzazione anche a tempo determinato, quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge per gli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione adottati;
 - e. può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta.

Art. 27

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente dell'Unione può essere nominato dal Presidente all'interno dei componenti della Giunta.
2. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe rispetto al funzionamento dell'Unione.
3. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie di cui al precedente art. 26.
4. In caso di assenza, di impedimento temporaneo o di mancata nomina del Vicepresidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.
5. La carica di Vicepresidente cessa con la cessazione della carica del Presidente.

Art. 28

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti, che assumono la carica di Assessori.
2. I Sindaci, quali Assessori dell'Unione, possono nominare quali propri delegati, per la partecipazione alle riunioni della Giunta, Assessori e/o Consiglieri eletti nel proprio Comune.
3. Il Presidente dell'Unione, in occasione della prima seduta utile del Consiglio, dà comunicazione della composizione della Giunta e del Vicepresidente se nominato.

Art. 29

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli Organi di governo previste dalla legge e non riservati dalla stessa al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto per il Presidente, per il Segretario dell'Unione e per i Responsabili. In particolare, provvede:
 - a) ad attivare gli indirizzi generali del Consiglio;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
 - c) ad adottare in via d'urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini di legge;

d) ad adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 30

Cessazione dalla carica di assessore

1. La cessazione dalla carica di Sindaco e di Consigliere nel Comune di provenienza determina anche la decadenza da componente della Giunta dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione, in tal caso, provvede alla sostituzione dello stesso non appena nel Comune di origine del componente decaduto, si siano determinate le condizioni per la nomina del sostituto.
3. La Giunta, in ogni caso, decade contestualmente alla cessazione del rispettivo Presidente.

Art. 31

Doveri, condizione giuridica, indennità degli Amministratori dell'Unione

1. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative, ai rimborsi spese applicati agli Amministratori dell'Unione sono quelle previste per gli amministratori dei Comuni dall'Ordinamento degli Enti locali.
2. Agli Amministratori dell'Unione non verrà corrisposta alcuna retribuzione, indennità o gettone di presenza.

TITOLO V FUNZIONI DI GESTIONE

Art. 32

Organizzazione

1. L'Unione basa la propria organizzazione sulla separazione ed autonomia degli organi di Governo che esercitano le funzioni di definizione delle politiche e degli indirizzi e delle funzioni di gestione che attuano e che organizzano le attività dell'Unione per raggiungere gli obiettivi di servizio con efficienza ed economicità.
2. L'Unione, con il fine di rispondere alle esigenze di servizio e realizzare gli obiettivi ed i compiti assegnati, provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo ed alle modalità di gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa in accordo con quanto previsto dalle leggi e dallo Statuto e con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio.
3. La gestione del personale promuove la disponibilità dei dipendenti a porsi al servizio esclusivo della propria comunità di riferimento e si basa su principi di partecipazione, responsabilità, professionalità e sulla valorizzazione dell'apporto delle persone nell'azione dei gruppi dell'organizzazione che contribuiscono al raggiungimento dei risultati.
4. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione delle azioni, delle attività e delle modalità di esercizio e sviluppo delle competenze necessarie per l'attuazione delle politiche e la realizzazione degli obiettivi gestionali di efficienza e di economicità.

Art. 33 Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici indica e descrive l'articolazione organizzativa dell'Unione suddivisa in Servizi ed Uffici determinando il sistema decisionale e di direzione dell'Ente.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e quelli dei servizi è approvato dalla Giunta nel rispetto delle politiche e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 34

Personale

1. L'Unione può avere una sua dotazione organica.
2. Il conferimento di materie da parte dei Comuni all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture gestionali ed amministrative.
3. Il personale che opera nei Comuni partecipanti nei ruoli previsti per la gestione delle materie conferite è trasferito alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione secondo modalità definite con il coinvolgimento dei dipendenti interessati e nei momenti di confronto previsti con le Organizzazioni Sindacali.
4. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale comandato dipendente dei Comuni che ne fanno parte.

5. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti locali.
6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi collettivi nazionali e decentrati definiti nel Comparto a cui appartengono gli Enti locali.

Art. 35

Segretario dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Secondo quanto previsto dall'Ordinamento degli Enti locali il Segretario dell'Unione supporta ed assiste in materia giuridico-amministrativa gli Organi di Governo.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario dell'Unione, assume le funzioni di Vicesegretario vicario un Responsabile o un funzionario scelto dal Presidente dell'Unione che cumula tali funzioni con quelle proprie dell'incarico allo stesso conferito.

Art. 36

Responsabili

1. I Responsabili attuano gli obiettivi a loro assegnati con il decreto di nomina.
2. A capo di ogni Servizio o Ufficio in cui si articola l'organizzazione dell'Unione è posto un Responsabile.
3. I Responsabili sovrintendono all'impiego efficiente delle risorse ad essi affidate per la realizzazione degli obiettivi assegnati al Servizio che dirigono.

Art. 37

Servizi pubblici locali

1. L'Unione nel rispetto dei principi indicati nel presente Statuto assume e gestisce i servizi pubblici locali che i Comuni partecipanti trasferiscono ed attribuiscono alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base del confronto comparativo basato su criteri di adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, tenendo comunque conto anche di eventuali piani e programmi già assunti dai Comuni partecipanti all'atto del trasferimento.
2. L'Unione, nell'erogazione dei servizi, assicura la vigilanza degli utenti, la rappresentanza delle loro esigenze ed il controllo della qualità secondo i principi ed i valori indicati nel presente Statuto. Tali garanzie si applicano anche quando il servizio viene erogato da un soggetto terzo rispetto all'Unione sulla base di una convenzione o di un contratto.
3. L'Unione non può sospendere o terminare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto titolarità dai Comuni partecipanti senza il loro previo consenso.
4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni partecipanti, è regolata nel rispetto art. 3 del presente Statuto.

Art. 38

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne anche ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, con convenzioni a termine o con altre modalità lavorative flessibili, per progetti speciali, per attività di pianificazione generale o settoriale, dovute o comunque corrispondenti ai programmi e agli obiettivi dell'Unione.
2. La durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del trattamento economico sono stabiliti nel provvedimento di nomina.

TITOLO VI FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 39

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

1 *bis*. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni tenuto conto delle ulteriori determinazioni in materia adottate dagli Organi di governo.

1 *ter*. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono attribuiti.

2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dai contributi sulle materie e sui servizi ad essa affidati.

3. Il Presidente cura di presentare richieste per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.

4. Ogni deliberazione relativa al conferimento di materie e servizi all'Unione da parte dei Comuni partecipanti deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione, la deliberazione di conferimento si considera inattuabile.

Art. 40

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni partecipanti il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione.

Art. 41

Ordinamento Contabile

1. L'Ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalle norme vigenti in materia.

Art. 42

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato mediante la procedura prevista dalla normativa vigente.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'Albo pretorio *on line* del sito istituzionale dell'Unione dei Comuni "Terre dell'Ufita".

Art. 44

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti salvi, comunque, i diritti di terzi, l'inefficacia delle normative comunali in materia, qualora l'Unione abbia adottato normative regolamentari in materia. In caso contrario, tali effetti si producono nel momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali. Fino a tale data l'Unione applica sui singoli territori comunali, le normative regolamentari di ciascun Comune, in vigore all'atto del trasferimento delle materie e dei servizi.

2. Gli Organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 45

Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.

